



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 123 del 18 Febbraio 2025

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega:

- decisione del Tribunale Federale Nazionale 0126/TFNSD-2024-2025 registro procedimenti numero 0104/TFNSD/2024-2025.

Comunicato ufficiale 329/AA relativo all'applicazione della sanzione ex art.126 C.G.S. per i tesserati Sigg ri Leo Bruno, Francesco Giunta e la società ASD Reggio Ravagnese 1960.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 17 Febbraio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio MIGLIACCIO COMPONENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 15 della Società ASD SANT'ANGELO D'ACRI

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 11 del 22.11.2024 (omologazione del risultato della gara Pitbulls vs A.S.D. Sant'Angelo d'Acri valevole per il Campionato di Terza Categoria Gir.B).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
visti gli esiti dell'indagine effettuata dalla Procura Federale;

RILEVA

Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 10 del 21.11.2024, in ordine alla gara Pitbulls – ASD Sant'Angelo d'Acri, visto il ricorso depositato dalla

Sant'Angelo d'Acri con cui si deduceva la posizione irregolare di quattro giocatori della Pitbulls, accertato che i calciatori risultavano regolarmente tesserati per la Pitbulls, ma che dagli accertamenti d'ufficio era emerso che il calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984) era già stato colpito da una squalifica di anni 5 con preclusione, disponeva di respingere il ricorso proposto dalla Sant'Angelo d'Acri, infliggere alla società Pitbulls la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di squalificare il calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984) fino al 20.11.2026, inibire il dirigente accompagnatore Greco Costantino fino al 22.12.2024, comminare alla società Pitbulls l'ammenda di € 100.

Successivamente, con C.U. n. 11 del 22.11.2024, il G.S. rilevava che per un errore di omonimia era stato colpito dalla sanzione un calciatore differente e, pertanto, il calciatore indicato in distinta Bruno Andrea (nato il 12.06.1983) non corrispondeva al calciatore privo della riabilitazione o grazia e che, quindi, poteva regolarmente prendere parte alla gara, per cui revocava le sanzioni inflitte nella deliberazione del 21.10.2024 pubblicata sul C.U. n. 10 alla Società A.S.D. Pitbulls ed al calciatore Andrea Bruno indicato in distinta e al dirigente accompagnatore Greco Costantino, e omologava il risultato ottenuto sul campo.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Società ASD Sant'Angelo d'Acri, eccependo come in campo fosse sceso il calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984) e non l'omonimo non squalificato, e che, pertanto, dovevano essere confermate le sanzioni pubblicate sul C.U. n. 10 del 21.11.2024, poi revocate con C.U. n. 11 del 22.11.2024.

La società Pitbull ha fatto pervenire delle controdeduzioni, rilevando l'inammissibilità del ricorso del 28.11.2024 ex art.76, comma 4, CGS, e ribadendo che alla gara ha preso parte il calciatore Bruno Andrea (nato il 12.06.1983), non soggetto a squalifica.

Questa Corte ha già deciso in ordine all'eccezione di inammissibilità con il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 85 dell'11.12.2024.

All'esito delle indagini effettuate dalla Procura Federale è emerso come effettivamente alla gara in questione abbia preso parte il calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984), per cui il reclamo della società ASD Sant'Angelo d'Acri deve essere accolto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il ricorso ed infligge alla società PITBULLS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;

Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l'adozione di ulteriori sanzioni nei confronti del calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984), del dirigente accompagnatore e della società
Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 35 della Società POL. REAL COSENZA

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.52 del 9.1.2025 (squalifica del calciatore Sig. COVELLO Mario fino al 08.01.2028; squalifica del calciatore Sig. VILLELLA Giuseppe fino al 08.01.2027).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito in video conferenza il direttore di gara alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La Società reclamante ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 04.01.2025 è stata comminata la squalifica al calciatore Covello Mario fino all'08.01.2028 ed al calciatore Villella Giuseppe fino all'08.01.2027 per comportamento violento nei confronti dell'arbitro.

La reclamante afferma che il calciatore Covello Mario ha tenuto solo un comportamento irrispettoso ed irrispettoso nei confronti dell'arbitro, e non violento, seppur ammettendo di aver spintonato il direttore di gara. In ordine alla posizione del calciatore Villella Giuseppe, la reclamante afferma che lo stesso si è adoperato per sedare gli animi dei propri compagni di squadra e che, eventualmente, il contatto con l'arbitro è da considerarsi casuale.

Sentito il Direttore di gara nel corso della seduta del 17.02.2025, lo stesso ha confermato il proprio referto ed ha specificato che è stato colpito intenzionalmente dai calciatori della società reclamante.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica dei calciatori appare eccessiva rispetto ai fatti accertati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo e per l'effetto riduce la squalifica del calciatore sig. COVELLO Mario fino al 08.06.2027; e riduce la squalifica del calciatore VILLELLA Giuseppe fino al 08.06.2026.

Conferma le misure amministrative a carico della società ex art. 35 CGS.

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 49 della Società AGS D. SORIANO 2010

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 SGS del 23.01.2025 (squalifica del calciatore Sig. Manuel EMANUELE fino al 29.01.2028).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la reclamante rappresentata dall' Avv. Rosa Giorno;

RILEVA

La Società AGS D. Soriano 2010 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 27.01.2025 è stata comminata la squalifica al calciatore Emanuele Manuel sino al 29.01.2028 per comportamento violento nei confronti dell'arbitro.

La Società reclamante ammette che i fatti si sono verificati per come riportati dal direttore di gara nel proprio referto, ma contesta la durata della squalifica in quanto l'azione impetuosa del calciatore non avrebbe comportato lesioni a danno del direttore di gara.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica del calciatore deve essere rideterminata nella misura minima prevista dall'art. 35 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e dispone la riduzione della squalifica al calciatore EMANUELE Manuel fino al 29.01.2027.

Conferma le misure amministrative a carico della società ex art. 35 CGS.

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 50 della società A.S.D. ZUNGRESE

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 6.2.2025 (dichiarazione di inammissibilità del ricorso dinanzi al Giudice Sportivo).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la Società reclamante;

RILEVA

La Società reclamante ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha dichiarato inammissibile il ricorso dinanzi al GS in quanto sottoscritto da soggetto inibito.

La reclamante ha rilevato che il vizio era stato sanato da un secondo invio del ricorso effettuato nei termini.

Ritiene questa Corte che il secondo invio effettuato dalla società reclamante abbia effettivamente sanato il vizio di sottoscrizione del ricorso, per cui lo stesso poteva essere valutato e deciso dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale competente per le decisioni del caso.

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0126/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0104/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Amedeo Citarella - Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13096/136pf24-25/GC/GR/ff del 20 novembre 2024 nei confronti dei sigg.ri Virgilio Salvatore Minniti e Antonio Concilio, nonché nei confronti della società ASD Madonna Dei Bagni, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Virgilio Salvatore Minniti, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Antonio Concilio, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Madonna dei Bagni, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025.

IL RELATORE
Gaetano Berretta

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 13 febbraio 2025.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 329/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 571 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno LEO, Francesco GIUNTA e della società A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960, avente ad oggetto la seguente condotta:

Bruno LEO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Reggio Ravagnese 1960, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara Reggio Ravagnese – Digiesse Praiatortora disputata il 5.1.2025 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro e della classe arbitrale nel suo complesso, con le seguenti modalità, a mezzo di un'intervista rilasciata in data 5.1.2025 alla testata giornalistica online "Stadioradio", nonché a mezzo di un "post" pubblicato in data 7.1.2025, alle ore 17.05, sul proprio profilo del social network "facebook";

Francesco GIUNTA, all'epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Reggio Ravagnese 1960, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un "commento" ad un "post" pubblicato in data 8.1.2025 sulla "pagina" della testata giornalistica online denominata "StadioRadio" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara Reggio Ravagnese – Digiesse Praiatortora disputata il 5.1.2025, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria;

A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Bruno Leo e Francesco Giunta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Bruno LEO,
 - Sig. Francesco GIUNTA,
 - Società A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide IDA';
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Bruno LEO
 - di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Francesco GIUNTA
 - di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina